



Prot. n. 495

Catanzaro, 01.04.2020

Via PEC a: protocollo.africo@asmepec.it

**Alla Commissione Straordinaria
del Comune di Africo
Sua Sede**

Oggetto: Misure Urgenti di Solidarietà Alimentare

Illustre Commissione,

è stato sottoposto all'attenzione di questo Ordine Professionale l'Avviso titolato "Misure Urgenti di Solidarietà Alimentare", prot. n.2689 del 31.03.2020, con la quale codesta Commissione Straordinaria ha diffuso i parametri per l'accesso ai contributi erogati dal Governo Nazionale, da concedere a tutti i Cittadini del Comune di Africo, sotto forma di buoni spesa e beni di prima necessità, presso gli esercizi commerciali del territorio comunale che ne faranno richiesta.

Tra i requisiti individuati figura che: *"Il dichiarante dovrà inoltre riportare il numero dei familiari conviventi all'interno del proprio nucleo familiare e che rispetto a ciascuno di essi non sussistono condanne definitive ai sensi dell'art. 416 bis del codice penale né condanne per reati contestati con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 7 del Decreto Legge n. 152/1991 convertito nella Legge n.203/1991) né carichi pendenti per gli stessi reati"*.

A riguardo l'Ordine Professionale, nel rispetto dell'autonomia e delle decisioni di codesto Organo Straordinario di amministrazione, dello spirito di legalità alle quali esse certamente si ispirano e sempre nei limiti delle proprie competenze, intende formulare alcune osservazioni.

Le premesse non possono prescindere da un riferimento normativo alla nostra Carta Costituzionale, che:

- All'art.3 comma 1 recita "Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge";
- All'art 25 comma 2 stabilisce "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso";
- all'art 27 , ai commi 1 e 3, invece, testualmente prevede che la responsabilità penale è personale e che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Orbene, muovendo dal dettato costituzionale, lo scrivente ritiene che la mancata erogazione di contributi assistenziali anche ai familiari dei cittadini i cui congiunti scontano debiti con la giustizia, per le ragioni individuate nell'avviso, oltre ad apparire contrario ai citati principi costituzionali, sembrerebbe eccedere il potere conferito (amministrativamente parlando), verosimilmente potrebbe anche essere additata come abusiva ed in contrasto con il divieto di analogia o di interpretazione estensiva di qualsivoglia norma a carattere penale.

Vi è più che la stessa Ordinanza n. 658. (20A01942), pubblicata in G.U. Serie Generale n.85 del 30-03-2020, non contempla la limitazione in parola.

Interessante invece è la previsione dell'art 2 della stessa norma, che al punto 4 lettera b così recita:

4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, inderoga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità'.

5. I comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo settore.

Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.

6. L'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

Dalla lettura della stessa appare evidente come il conferimento diretto ai nuclei familiari oggi esclusi, anche avallando la scelta di codesta commissione, potrebbe essere superata dall'acquisto diretto e dalla successiva distribuzione, nelle modalità richiamate superiore articolo.

Auspichiamo, pertanto, che codesta Commissione, concordando con le riflessioni sopra spiegate, voglia rettificare in autotutela l'avviso, in conformità allo spirito solidale con il quale lo stesso è stato concepito.

Distinti saluti.



F.to Il Presidente
del Consiglio Regionale
Ordine Assistenti Sociali Calabria
Dr. Danilo Ferrara